

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 7 ottobre 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, deputato Valter Veltroni, in qualità di ministro dei beni culturali ed ambientali.

La seduta inizia alle 13,50.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, passando ad esaminare i singoli emendamenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 1 — precisando che quanto ivi previsto troverebbe una più opportuna collocazione nel decreto legislativo che delinea il quadro normativo unitario di riferimento per il riordino dei singoli dicasteri —, Frattini 5, Bonato 7 — ritenendo però ovvio che il Ministero riconosca l'autonomia alle sovrintendenze con un atto formale —, Frattini 10 — precisando che occorre trovare una collocazione precisa al prin-

cipio contemplato nell'emendamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 2 — ritenendo che sia emersa durante la discussione generale l'opportunità di rendere completo lo scorporo dalla Presidenza del Consiglio delle strutture ascrivibili al ramo dei beni e delle attività culturali —, Magnalbò 4 — rilevando l'inopportunità di istituire nuovi istituti presso il Ministero per i beni e le attività culturali —, Bonato 8 — in quanto limita il conferimento dell'autonomia —, Bonato 9 — in quanto esclude l'autonomia per le strutture museali —, Bonato 11 — osservando che il provvedimento in esame non può ritenersi una legge di disciplina sostanziale sui beni culturali trattandosi, invece, di una legge sul Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene, inoltre, già contenuto nella proposta di parere quanto previsto dall'emendamento Frattini 3. Chiede, infine, chiarimenti relativamente agli emendamenti Magnalbò 6 e Magnalbò 12.

Conclude facendo presente la necessità di apportare due integrazioni alla proposta di parere depositata. In primo luogo, ritiene opportuno inserire nelle sovrintendenze autonome accanto al sovrintendente regionale la figura del dirigente amministrativo sull'esempio del modello di Pompei. In secondo luogo, reputa opportuno nominare specificatamente nel provvedimento i circhi e gli spettacoli

viaggianti, laddove si faccia riferimento alla musica, alla danza, al teatro ed al cinema quali componenti dello spettacolo.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI condivide il senso delle integrazioni apportate dal Presidente alla proposta di parere. Ritiene, infatti, opportuni sia il riferimento ai circhi e agli spettacoli viaggianti che la distinzione tra gestione tecnico-scientifica e gestione amministrativa nelle sovrintendenze autonome.

Relativamente all'emendamento Frattini 10, fa notare che il problema è reale: la presenza pubblica nelle società che hanno compiti di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali non necessariamente deve configurarsi come presenza maggioritaria.

Ringrazia, infine, la Commissione per l'utile contributo fornito ai fini della stesura definitiva del decreto legislativo.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo relativamente al suo emendamento 1, precisa che si tratta di un emendamento che nasce dalla preoccupazione di ribadire non solo nel provvedimento in esame, ma anche in tutti gli altri provvedimenti di riordino dei Ministeri, il principio sancito nel decreto legislativo n. 80 del 1998 della distinzione tra gli uffici di gabinetto e gli uffici del segretariato generale.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, pur concordando sulla necessità di chiarire il rapporto tra l'ufficio di segretario generale e quello di capo di gabinetto, fa presente che il richiamo nel provvedimento in esame e l'eventuale non esplicitazione negli altri provvedimenti di riordino potrebbe produrre un indebolimento del principio generale di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di inserire come ultimo punto della premessa una riformulazione dell'emendamento Frattini 1 dal seguente tenore: « il Governo, in sede di adozione del presente decreto e, in ogni caso, in sede di riordino dei Ministeri,

dovrà attentamente considerare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1998, il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministrazione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale ». Concorde il presentatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Relativamente al suo emendamento 2, il deputato Franco FRATTINI fa presente che la proposta di soppressione del punto 2 della proposta di parere nasce dalla esigenza di rinviare la decisione di annessione di altri dipartimenti al neo Ministero al momento del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il deputato Fabrizio BRACCO, rilevando che non sono solo presso la Presidenza del Consiglio le competenze da ricondurre al neoistituito Ministero, propone di fare riferimento non solo al riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche al riordino degli altri Ministeri. A titolo esemplificativo fa presente che è firmatario di una proposta di legge secondo cui gli istituti di cultura italiana all'estero devono rientrare nella sfera di competenza del Ministero che ha come compito la promozione della cultura italiana all'estero. Sembra verosimile credere, pertanto, che in sede di riordino del Ministero degli esteri il compito suddetto verrà trasferito al neoistituito Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto delle osservazioni formulate, propone e pone in votazione la seguente riformulazione del punto 2 della proposta di parere: « Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del riordino degli altri Ministeri, l'aspetto della collocazione dell'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali; ope-

rante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e delle altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità, possono essere esercitate dal neo istituito Ministero. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE. ».

La Commissione approva.

Intervenendo sul suo emendamento 3, il deputato Franco FRATTINI fa presente che la formulazione in esso proposta ha una natura più precettiva rispetto a quella contenuta al punto 7 della proposta di parere. Suggestisce una riformulazione intermedia secondo cui la Commissione auspica una riduzione del numero delle direzioni generali.

Dopo l'intervento del senatore Massimo VILLONE, che concorda sulla opportunità di prevedere un auspicio della Commissione al posto di un invito alla valutazione da parte del Governo, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di modificare la parte in questione del punto 7 della proposta di parere con una riformulazione dal seguente tenore: « La Commissione auspica che sia contenuto al massimo il numero delle direzioni generali ».

La Commissione approva.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, intervenendo relativamente ai suoi emendamenti 4 e 12, li ritira, precisando che con essi intendeva evidenziare le segnalazioni pervenute alla Commissione in occasione dell'audizione dell'associazione Italia Nostra.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Frattini 5.

La Commissione lo approva.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, chiedendo il senso del suo emendamento 6, fa notare che con esso si intende precisare — ferma restando la procedura vigente — la

facoltà delle sovrintendenze regionali di segnalare al Ministero i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI chiarisce che l'esercizio del diritto di prelazione comporta un investimento di risorse che vengono pianificate a livello centrale. Non è pensabile, pertanto, che l'esercizio di tale prelazione avvenga a livello di ciascuna sovrintendenza, non avendo quest'ultima alcuna autonomia di gestione. È invece ammissibile che il sovrintendente regionale segnali al Ministero la presenza delle condizioni giuridiche per l'esercizio della stessa prelazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prendendo atto dei chiarimenti intervenuti sull'emendamento Magnalbò 6, propone di inserire nella proposta di parere una riformulazione dell'emendamento in questione dal seguente tenore: « Ferma restando la procedura prevista, occorre chiarire il compito delle strutture periferiche del Ministero di segnalare tutti i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione. ».

Concorde il relatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Relativamente all'emendamento Bonato 7, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che l'elenco delle sovrintendenze a cui si riconosce autonomia è un elenco variabile, destinato ad essere arricchito nel tempo. Propone, pertanto, di aggiungere al punto 10 della proposta di parere, una formulazione dal seguente tenore: « Il Ministro individuerà quali sovrintendenze possiedano i requisiti per l'autonomia e via via renderà noto l'elenco con apposito provvedimento. ».

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione gli emendamenti Bonato 8 e 9.

La Commissione li respinge.

Relativamente al suo emendamento 10, il deputato Franco FRATTINI fa presente che il primo capoverso soddisfa l'interpretazione del Vicepresidente Veltroni sulla non necessarietà di una presenza pubblica maggioritaria nelle società di valorizzazione del patrimonio culturale. Non ritiene pertanto necessario in tal senso una modifica del testo del Governo: è infatti chiara l'interpretazione suggerita dalla Commissione ed accettata come linea di azione dal Governo. In tale contesto diventa superfluo il secondo capoverso del suo emendamento.

Il senatore Massimo VILLONE, al fine di evitare strumentalizzazioni tali che possano indurre a ritenere avviato un processo di privatizzazione del patrimonio artistico, suggerisce di interpretare la formulazione dell'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto nel senso che esso tende a favorire la presenza di privati la più significativa possibile. In tal modo si elimina l'idea di un processo che porti alla assoluta presenza dei privati nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI chiarisce che, nel caso di specie, ci si riferisce a strutture che non hanno compiti di gestione, ma solo di valorizzazione del patrimonio artistico.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI ritiene che si possa accettare la formulazione del primo capoverso dell'emendamento Frattini 10, così come depositato, visto che non si chiede una modifica del testo del Governo, ma si formula un indirizzo al Governo, peraltro già accettato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prendendo atto delle considerazioni emerse, propone di inserire nella proposta di parere una riformulazione del primo capoverso dell'emendamento Frattini 10 dal seguente tenore: «La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso che esso tenda a favorire una presenza, la

più significativa possibile, di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.».

Concorde il presentatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Bonato 11.

La Commissione respinge.

Relativamente alle integrazioni da apportare alla proposta di parere già annunciate, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di inserire due ulteriori osservazioni dal seguente tenore: «La Commissione suggerisce che presso le sovrintendenze autonome alla figura del sovrintendente si affianchi la figura di un dirigente amministrativo al fine di separare la gestione amministrativa dalla gestione tecnico-scientifica»; «La Commissione suggerisce di nominare specificamente, laddove si fa riferimento al cinema, alla musica, al teatro e alla danza quali componenti dello spettacolo, anche i "circhi e spettacoli viaggianti"».

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone, pertanto, in votazione la proposta di parere nel testo risultante dalle deliberazioni effettuate.

La Commissione approva.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relativamente allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, propone di rinviare l'inizio dell'esame ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14,20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

premessi che:

l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997 (come modificata dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a «razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri»;

l'articolo 12 della stessa legge ha stabilito i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega;

la I Commissione della Camera il 28 luglio scorso ha approvato una risoluzione che impegna il Governo «ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59 del 1997, anche al fine di evitare che il necessario quadro unitario di riforma sia frammentato da iniziative normative settoriali, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale, alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti» (punto *b*);

lo schema di decreto in esame, pur anticipando il decreto legislativo a contenuto generale di riforma dei Ministeri, si colloca all'interno del contesto unitario richiesto dalla risoluzione. Il decreto non si limita al riordino dell'esistente struttura ministeriale, ma anticipa anche il riordino della Presidenza del Consiglio, provvedendo al trasferimento di alcune strutture le cui funzioni presentano evidenti caratteri di omogeneità con quelle già proprie del Ministero. Lo schema di decreto è quindi rispettoso dell'esigenza di unitarietà e degli altri principi della delega e può pertanto essere adottato prima della riforma complessiva dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

in conformità all'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, il quale ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti, cui è anche affidata l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, lo schema di decreto delinea unicamente «la trama di sintesi dell'organizzazione del nuovo Ministero», rinviando la puntuale disciplina alla fonte regolamentare;

il provvedimento rispetta i principi di cui all'articolo 12 della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 1 si afferma che il Ministero «privilegia moduli organici di

indirizzamento e di programmazione » nell'esercizio delle proprie funzioni: la formula andrebbe meglio chiarita.

2. Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di procedere allo scorporo dalla Presidenza del Consiglio di altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità (articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59), possono essere esercitate dal neoistituito Ministero. Si pensi all'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « delle regioni » occorre inserire le parole « , anche a Statuto speciale, delle province autonome ».

4. All'articolo 2, comma 2, deve essere specificata la materia dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, nonché la vigilanza sulla formazione degli archivi, anche informatici, ai fini della loro futura conservazione e consultazione. Tra le attività culturali di cui alla lettera *b*), oggetto di promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il *design* industriale. Alla lettera *c*) pare opportuno prevedere anche la tutela del diritto d'autore.

5. All'articolo 3, comma 2, le funzioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 devono essere armonizzate con il ruolo di concertazione politica riservato alla Conferenza Stato-Regioni.

6. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, a proposito dei comitati consultivi istituiti presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, pare preferibile usare l'espressione di « nomina dei componenti ».

7. L'articolo 6 prevede che l'organizzazione del Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali. Valuti il Governo l'opportunità di conte-

nere al massimo il numero delle direzioni generali, anche in ragione dell'importanza assunta dalle strutture periferiche, che si evidenzia nell'organizzazione del Ministero e nell'ambito delle responsabilità proprie dei soprintendenti, che vengono potenziate dal testo in esame.

8. Si segnala l'opportunità di eliminare i riferimenti di cui all'articolo 6, comma 3, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, relativamente all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli altri istituti ivi menzionati, cui appare opportuno conferire una nuova disciplina organizzativa attraverso i regolamenti di cui all'articolo 11, improntata a più chiari principi autonomistici.

9. Con riferimento all'articolo 7 è opportuno chiarire che non si viene a creare una vera e propria struttura di soprintendenza regionale, ma semplicemente un incarico di coordinamento dei soprintendenti della regione, affidato ad un dirigente delle soprintendenze di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 135 del 1997, che continuerà a svolgere i compiti del proprio ufficio di provenienza. La Commissione suggerisce inoltre di usare una diversa denominazione per il soprintendente regionale, chiarendo che si tratta di un organo statale; occorre altresì precisare che in nessun modo la sua istituzione può incidere sulle competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, essendo eventuali innovazioni di disciplina riservate alle norme di attuazione degli Statuti speciali.

10. Quanto all'articolo 8 la Commissione considera con grande favore l'attribuzione alle soprintendenze di autonomia, da specificare « scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile » e da estendere altresì alla piena responsabilità di compiti decisionali, ivi compresa l'attività di tutela dei beni culturali — da ritenere che l'attribuzione dell'autonomia, che all'inizio può riguardare — come previsto dal testo

— soltanto le soprintendenze maggiori, sia in prospettiva, attraverso un processo di progressivo adeguamento delle strutture, estesa a tutte le soprintendenze. Allo stesso modo la piena autonomia « scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile » deve essere attribuita anche ai principali musei, biblioteche ed archivi di Stato.

11. All'articolo 9, comma 1, si valuti l'opportunità di non indicare espressamente gli istituti presso i quali operano scuole di formazione e di studio, che potrebbero essere anche altri e potrebbero essere individuati attraverso norme regolamentari.

12. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere il parere delle competenti com-

missioni parlamentari sulla relazione ministeriale.

13. Quanto all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo se la disposizione è idonea a rispondere alle finalità di agevolare il trasferimento nei ruoli del Ministero del personale delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio trasferite.

14. All'articolo 11 inserire un'ulteriore disposizione del seguente tenore: « Con le modalità previste dai rispettivi Statuti si provvede a trasferire alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a Statuto ordinario ».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE

Introdurre, come ultimo punto della premessa, il seguente:

che il Governo, in sede di adozione del presente decreto ovvero, in ogni caso, quando verrà disposto il riordino dei Ministeri, dovrà considerare il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministrazione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale.

1. Frattini.

Sopprimere il punto 2.

2. Frattini.

Al punto 7, sostituire le parole da: valuti fino a: il numero, con le seguenti: La commissione ritiene che debba essere ridotto il numero.

3. Frattini.

Si suggerisce di sostituire all'articolo 6 il comma 4 con il seguente:

4. Presso il Ministero è istituito l'istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli *standard* per l'inventariazione, di ricerca, studio, consulenza, di applicazione di nuove tecnologie alla documentazione. Sono altresì istituiti l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, cui sono attribuite le competenze della Discoteca di Stato e compiti di studio, ricerca e indirizzo e coordinamento scientifico in materia di beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per l'architettura con compiti di promozione

della cultura architettonica e urbanistica moderna e contemporanea e raccolta di documentazione sull'architettura.

4. Magnalbò.

Al punto 9, aggiungere, in fine, la seguente frase:

Ritiene altresì la Commissione che il Governo possa opportunamente introdurre una previsione di cortesia istituzionale a favore dei presidenti regionali, nel senso che il Governo stesso debba informarli della nomina del sovrintendente regionale prima della formale adozione del decreto relativo.

5. Frattini.

Al punto 9 alla proposta di parere aggiungere in fondo:

sarebbe molto opportuno che la norma in questione facesse riferimento al comma 3 anche alla facoltà di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939.

6. Magnalbò.

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 1 dopo le parole: artistico e architettonico aggiungere le parole: A tale fine il Ministro individuerà quali soprintendenze possiedono i requisiti per l'autonomia e renderà noto l'elenco con apposito provvedimento.

7. Bonato, Marchetti.

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 1 sostituire le

parole: « qualora il » con le parole « esclusivamente quelle il cui ».

8. Bonato, Marchetti.

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 2 sopprimere il comma.

9. Bonato, Marchetti.

Al punto 12, inserire all'inizio, i seguenti periodi:

La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10 comma 1 nel senso che esso tenda a favorire una sempre più significativa presenza di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.

Occorre che il testo preveda, in modo più esplicito, il principio di una sempre più cospicua presenza di soggetti privati nelle società miste in questione.

10. Frattini.

Al punto 12 aggiungere: Con riferimento all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: « che ha in consegna » aggiungere le parole: « Tali beni dovranno essere

destinati esclusivamente ad un uso conforme alla loro natura di bene culturale e alle esigenze di conservazione e fruibilità ».

11. Bonato, Marchetti.

Si suggerisce di aggiungere all'articolo 11 il seguente comma 4-bis.

All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, è aggiunto il seguente periodo:

« Con regolamento governativo da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate per le predette figure professionali le attribuzioni e responsabilità, i requisiti culturali e di specializzazione e le modalità di accesso, l'autonomia professionale, tecnico-scientifica e di aggiornamento e studio mediante la previsione dell'assegnazione di un numero annuo cumulabile di appositi giorni di congedo, i criteri di equiparazione dei periodi di servizio nelle carriere tecnico-scientifiche a quelli resi nell'università e negli enti di ricerca ».

12. Magnalbò.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

premesso che:

l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997 (come modificata dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a «razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri»;

l'articolo 12 della stessa legge ha stabilito i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega;

la I Commissione della Camera il 28 luglio scorso ha approvato una risoluzione che impegna il Governo «ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59 del 1997, anche al fine di evitare che il necessario quadro unitario di riforma sia frammentato da iniziative normative settoriali, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale, alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti» (punto *b*);

lo schema di decreto in esame, pur anticipando il decreto legislativo a contenuto generale di riforma dei Ministeri, si

colloca all'interno del contesto unitario richiesto dalla risoluzione. Il decreto non si limita al riordino dell'esistente struttura ministeriale, ma anticipa anche il riordino della Presidenza del Consiglio, provvedendo al trasferimento di alcune strutture le cui funzioni presentano evidenti caratteri di omogeneità con quelle già proprie del Ministero. Lo schema di decreto è quindi rispettoso dell'esigenza di unitarietà e degli altri principi della delega e può pertanto essere adottato prima della riforma complessiva dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

in conformità all'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, il quale ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti, cui è anche affidata l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, lo schema di decreto delinea unicamente «la trama di sintesi dell'organizzazione del nuovo Ministero», rinviando la puntuale disciplina alla fonte regolamentare;

il provvedimento rispetta i principi di cui all'articolo 12 della delega;

il Governo, in sede di adozione del presente decreto e, in ogni caso, in sede di riordino dei Ministeri, dovrà attentamente considerare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1998, il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministrazione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 1 si afferma che il Ministero « privilegia moduli organici di indirizzo e di programmazione » nell'esercizio delle proprie funzioni: la formula andrebbe meglio chiarita.

2. Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del riordino degli altri Ministeri, l'aspetto della collocazione dell'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e delle altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità, possono essere esercitate dal neoistituito Ministero. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole « delle regioni » occorre inserire le parole, « anche a Statuto speciale, delle province autonome ».

4. All'articolo 2, comma 2, deve essere specificata la materia dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, nonché la vigilanza sulla formazione degli archivi, anche informatici, ai fini della loro futura conservazione e consultazione. Tra le attività culturali di cui alla lettera b), oggetto di promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il *design* industriale. Alla lettera c) pare opportuno prevedere anche la tutela del diritto d'autore.

5. All'articolo 3, comma 2, le funzioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 devono essere armonizzate con il ruolo di concertazione politica riservato alla Conferenza Stato-regioni.

6. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, a proposito dei comitati consultivi istituiti presso gli uffici di cui

all'articolo 6, comma 2, pare preferibile usare l'espressione di « nomina dei componenti ».

7. L'articolo 6 prevede che l'organizzazione del Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali. La Commissione auspica che sia contenuto al massimo il numero delle direzioni generali, anche in ragione dell'importanza assunta dalle strutture periferiche, che si evidenzia nell'organizzazione del Ministero e nell'ambito delle responsabilità proprie dei soprintendenti, che vengono potenziate dal testo in esame.

8. Si segnala l'opportunità di eliminare i riferimenti di cui all'articolo 6, comma 3, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, relativamente all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli altri istituti ivi menzionati, cui appare opportuno conferire una nuova disciplina organizzativa attraverso i regolamenti di cui all'articolo 11, improntata a più chiari principi autonomistici.

9. Con riferimento all'articolo 7 è opportuno chiarire che non si viene a creare una vera e propria struttura di soprintendenza regionale, ma semplicemente un incarico di coordinamento dei soprintendenti della regione, affidato ad un dirigente delle soprintendenze di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 135 del 1997, che continuerà a svolgere i compiti del proprio ufficio di provenienza. La Commissione suggerisce inoltre di usare una diversa denominazione per il soprintendente regionale, chiarendo che si tratta di un organo statale; occorre altresì precisare che in nessun modo la sua istituzione può incidere sulle competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, essendo eventuali innovazioni di disciplina riservate alle norme di attuazione degli Statuti speciali. La Commissione ritiene altresì che il Governo possa opportunamente introdurre una previsione di cortesia istituzio-

nale a favore dei Presidenti regionali, nel senso che il Governo stesso debba informarli della nomina del sovrintendente regionale prima della formale adozione del decreto relativo.

10. La Commissione suggerisce che presso le sovrintendenze autonome alla figura del sovrintendente si affianchi la figura di un dirigente amministrativo al fine di separare la gestione amministrativa dalla gestione tecnico-scientifica.

11. Ferma restando la procedura prevista, occorre chiarire il compito delle strutture periferiche del Ministero di segnalare tutti i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione.

12. Quanto all'articolo 8 la Commissione considera con grande favore l'attribuzione alle soprintendenze di autonomia, da specificare « scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile » e da estendere altresì alla piena responsabilità di compiti decisionali, ivi compresa l'attività di tutela dei beni culturali — da ritenere che l'attribuzione dell'autonomia, che all'inizio può riguardare — come previsto dal testo — soltanto le soprintendenze maggiori, sia in prospettiva, attraverso un processo di progressivo adeguamento delle strutture, estesa a tutte le soprintendenze. Allo stesso modo la piena autonomia « scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile » deve essere attribuita anche ai principali musei, biblioteche ed archivi di Stato. Il Ministro individuerà quali sovrintendenze possiedano i requisiti per l'autonomia e via via renderà noto l'elenco con apposito provvedimento.

13. All'articolo 9, comma 1, si valuti l'opportunità di non indicare espres-

samente gli istituti presso i quali operano scuole di formazione e di studio, che potrebbero essere anche altri e potrebbero essere individuati attraverso norme regolamentari.

14. La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso che esso tenda a favorire una presenza, la più significativa possibile, di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.

15. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla relazione ministeriale.

16. Quanto all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo se la disposizione è idonea a rispondere alle finalità di agevolare il trasferimento nei ruoli del Ministero del personale delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio trasferite.

17. All'articolo 11 inserire un'ulteriore disposizione del seguente tenore: « Con le modalità previste dai rispettivi Statuti si provvede a trasferire alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a Statuto ordinario ».

18. La Commissione suggerisce di nominare specificamente, laddove si fa riferimento al cinema, alla musica, al teatro e alla danza quali componenti dello spettacolo, anche i « circhi e spettacoli viaggianti ».